SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 240**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Integrazioni al programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1991, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1992;

Riconosciunta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1992, delle seguenti carte valori postali:

intero postale celebrativo del centenario dell'istituzione del servizio postale a bordo delle navi della Marina militare;

intero postale celebrativo di Galileo Galilei;

intero postale celebrativo del lancio del satellite Tethered;

francobollo commemorativo di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, nel V centenario della morte;

francobolli celebrativi della 75ª edizione del Giro d'Italia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 27 Poste, foglio n. 71

92A4590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 1992, n. 399.

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 89/394/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489, con il quale è stata data attuazione alla direttiva CEE n. 75/726 e successive modificazioni;

Vista la direttiva CEE n. 89/394 del 14 giugno 1989 recante la terza modifica della direttiva n. 75/726 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili;

Considerato che occorre provvedere all'attuazione della predetta direttiva;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *a)* dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

«*a)* La mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o più specie».

Art. 2.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5; primo comma, lettera *c)*, punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumatore finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita».

Art. 3.

1. La lettera *f)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente:

«*f)* la sostituzione totale degli zuccheri con il miele rispettando il limite del 20% previsto alla precedente lettera *c)*».

Art. 4.

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489.

Art. 5.

1. L'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992
Registro n. 14 Industria, foglio n. 132

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

NETTARI	Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per l di prodotto finito	Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito
I. *Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale*		
Frutti di passiflora (Passiflora edulis)	8	25
Solano di Quito (Solanum Quitoense)	5	25
Ribes nero	8	25
Ribes bianco	8	25
Ribes rosso	8	25
Uva spina	9	30
Frutti di olivello spinoso	9	25
Prugnole	8	30
Prugne	6	30
Susine	6	30
Bacche di sorbe	8	30
Cinorroidi (frutti di Rosa sp.)	8	40
Ciliegie acide (Marasche)	8	35
Altre ciliegie	6 (1)	40
Mirtilli neri	4	40
Bacche di sambuco	7	50
Lamponi	7	40
Albicocche	3 (1)	40
Fragole	5 (1)	40
More	6	40
Mirtilli	9	30
Cotogne	7	50
Limoni e limette	—	25
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25

NETTARI	Acidità minima espressa in grammi di acido tartarico per l di prodotto finito	Tenore minimo in succo ed eventualmente in purea, espresso in % del peso del prodotto finito
II. *Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale*		
Manghi	—	35
Banane	—	25
Guaiave	—	25
Papaie	—	25
Litchi	—	25
Lazzeruole	—	25
Anone (Annona Muricata)	—	25
Anone reticolate (Annona Reticulata)	—	25
Cerimolie	—	25
Melagrane	—	25
Noci di acagiù o di anacardio	—	25
Spondiadi (Spondias Purpurea)	—	25
Imbù (Spondia Tuberosa Aroda)	—	30
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
III. *Frutti dal succo consumabile allo stato naturale*		
Mele	3 (1)	50
Pere	3 (1)	50
Pesche	3 (1)	45
Agrumi, esclusi limoni e limette	5	50
Ananas	4	50
Altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50

(1) Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'art. 2, n. 4), secondo periodo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 *(Attuazioni modificative)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 489/1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relativa ai succhi di frutta e prodotti simili), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Articolo 5. — Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti:

a) *la mescolanza dei succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o più specie;*

b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'articolo 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva:

1) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;

2) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a:

200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes;

100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne è vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela.

Per la preparazione dei succhi di frutta ricostituiti è consentito l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'articolo 1, numeri da 1 a 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché del fruttosio.

Nella preparazione dei succhi di frutta l'impiego di zucchero esclude l'impiego degli acidi e viceversa».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 489/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6. — Per la preparazione dei succhi di frutta concentrati sono consentiti:

a) la mescolanza di succhi di frutta di una o più specie;

b) *i trattamenti ed i procedimenti di cui all'art. 5; tuttavia l'aggiunta di zuccheri, di cui all'art. 5, primo comma, lettera* c), *punto 2, è consentita solo per i succhi di frutta concentrati preconfezionati destinati al consumo finale, con le quantità massime prescritte dallo stesso articolo ed a condizione che se ne faccia menzione nella denominazione di vendita;*

c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperata all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie. Tale aggiunta è obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 8 del D.P.R. n. 489/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8. — Per la preparazione dei nettari di frutta sono consentiti:

a) la mescolanza di nettari di frutta di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;

b) i trattamenti ed i procedimenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione nonché l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modifiche, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione per la conservazione delle sostanze alimentari;

c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'art. 1, punti da 1 a 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché del fruttosio in quantità non superiore al 20% in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;

d) acqua in quantità tale che il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità totale del prodotto finito non siano inferiori ai tassi fissati nell'allegato. In caso di mescolanza il tenore in succo e/o purea di frutta e l'acidità devono essere proporzionalmente conformi a quelli nell'allegato;

e) la sostituzione totale o parziale della quantità di acido citrico prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, con equivalente quantità di succo di limone;

f) *la sostituzione totale degli zuccheri col miele rispettando il limite del 20% previsto alla precedente lettera* c).

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 10 del D.P.R. n. 489/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 10. — È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana».

92G0442

DECRETO 7 maggio 1992, n. **400**.

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 88/593/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 79/693/CEE;

Vista la direttiva n. 88/593/CEE che modifica la direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, per dare attuazione alla predetta direttiva n. 88/593/CEE;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche».

Art. 3.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, dopo il settimo comma viene aggiunto il seguente ottavo comma:

«Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo».

Art. 4.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, sempreché vi si presti tecnicamente.

2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, nonché a quelli previsti al punto 2 allorché siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'art. 2, punti 4 e 5.

7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio».

Art. 5.

1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

«1) Acqua potabile	in tutti i prodotti definiti all'art. 2
Succhi di frutta	nei prodotti definiti al n. 2 dell'art. 2
Succhi di frutta rossi	nei prodotti definiti all'art. 2, punti 1 e 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
Succhi di barbabietole rosse	nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne
Oli essenziali di agrumi	nei prodotti definiti al numero 5 dell'art. 2
Oli e grassi commestibili	nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma
Enocianina	nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonché nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo».

Art. 6.

1. La lettera *h)* del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituita dalla seguente:

«*h)* La menzione "zuccheri totali ..... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;».

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

«L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è abrogato.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992
Registro n. 14 Industria, foglio n. 133

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 *(Attuazioni modificative)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 401/1982 (Attuazione della direttiva CEE n.79/693 relativa alle confetture gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 2. — Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa utilizzata deve essere non inferiore a:

450 g in generale;

350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

250 g per lo zenzero;

230 g per il pomo di acagiù;

80 g per la granadiglia.

La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi;

2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:

350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiù;
60 g per la granadiglia;

3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:

450 g in generale;
350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne:
250 g per lo zenzero;
230 g per il pomo di acagiù;
80 g per la granadiglia.

Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:

di una sola specie di frutta,

oppure:

di due o più specie di frutta.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo e/o estratti acquosi non deve essere inferiore a:

350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne:
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiù;
60 g per la granadiglia.

Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;

6) crema di marroni, la mescolanza portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.

Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.

In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate».

Nota agli articoli 2 e 3:

— Il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 401/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4. — Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodoti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.

I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.

Il termine "marrone" designa il frutto del castagno.

Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidradati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche.

Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.

Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.

Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 401/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6. — Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:

1) *Acqua potabile*	*in tutti i prodotti definiti all'art. 2*
Succhi di frutta	*nei prodotti definiti al n. 2 dell'articolo 2*
Succhi di frutta rossi	*nei prodotti definiti all'art. 2, punti 1 e 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne*
Succhi di barbabietole rosse	*nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne*
Oli essenziali di agrumi	*nei prodotti definiti al numero 5 dell'art. 2*
Oli e grassi commestibili	*nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma*
Enocianina	*nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonché nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo*
2) *a)* Succhi di agrumi nei prodotti ottenuti da altri frutti	nei prodotti definiti all'art. 2 numeri 1 e 2
Sostanze alcoliche Vino e vino liquoroso Noci, nocciole e mandorle Miele, erbe e spezie	in tutti i prodotti definiti all'art. 2
b) Scorze di agrumi Foglie di malvarosa	nei prodotti definiti all'art. 2 numeri 1), 2), 3) e 4) quando sono ottenuti da mele cotogne
c) Vaniglia Estratti di vaniglia Vaniglina Etil-vaniglina	nei prodotti definiti all'art. 2 numeri 1), 2), 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne e cinorrodi, nonché nella crema di marroni.

3) Gli additivi autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche.

I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero bruno».

Nota agli articoli 6 e 7:

— L'art. 7 del D.P.R. n. 401/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7. — I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione "più frutti" o da quella del numero dei frutti utilizzati;

b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere *b)* e *c)*, dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera *a)*, vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantità sufficienti ad influenzarne il gusto;

c) la quantità netta;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

f) il termine minimo di conservazione;

g) la menzione "frutta utilizzata: ..... g per 100 grammi"; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;

h) la menzione "zuccheri totali .... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;

i) la menzione "da conservare al fresco dopo l'apertura" per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile è inferiore al 63%; tale dicitura non è però obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;

l) per le marmellate:

che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza è tagliata;

che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.

Le menzioni di cui alle lettere *a), c), f), g), h), i), l)*, devono figurare nel medesimo campo visivo.

L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:

"albicocche essiccate" qualora siano state utilizzate albicocche disidratate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;

"succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore" qualora in conformità a quanto previsto dall'art. 6 sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.

L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito.

L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C».

Nota all'art. 8:

— L'art. 8 del D.P.R. n. 401/1982, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8. — È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana».

92G0443

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 1992.

Attribuzione al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali già rilasciate al personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le leggi 15 dicembre 1990, n. 395, e 16 ottobre 1991, n. 321;

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norma in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1980, che ha istituito una nuova tessera di riconoscimento, per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciata agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Visti i propri decreti del 15 ottobre 1990 e del 10 ottobre 1991 che hanno prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 1991 e al 15 ottobre 1992, la validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di cui al richiamato decreto del 18 dicembre 1980;

Considerato che è in corso presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura di tessere personali di riconoscimento, di nuovo tipo di cui dotare il personale maschile e femminile appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che avrà esito presumibilmente entro il dicembre 1993;

Ritenuta la necessità di dotare di documenti personali di riconoscimento il personale appartenente al disciolto ruolo delle vigilatrici penitenziarie nonché il personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria assunto a norma della legge n. 321/1991 dianzi citata, nelle more della definizione delle procedure di integrale e complessivo rinnovo dei suddetti documenti;

Decreta:

1. Sono attribuite al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto ruolo delle vigilatrici penitenziarie, a norma della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché assunte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali già rilasciate al personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, la cui validità è stata prorogata al 15 ottobre 1992.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A4634

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 febbraio 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Bartolomeo Ammannati, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1992 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 1992, a Bartolomeo Ammannati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1858 del 1° gennaio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato a Bartolomeo Ammannati, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigurata la fontana di Nettuno, opera di Bartolomeo Ammannati, collocata a Firenze.

Sul francobollo figurano le scritte «B. AMMANNATI 1511 - 1592», «FIRENZE FONTANA DEL NETTUNO», «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 27 Poste, foglio n. 65

92A4591

DECRETO 12 febbraio 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati europei indoor di atletica leggera, nel valore di L. 600.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata, nel 1992, l'emissione, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Lo sport italiano» dedicato ai campionati europei indoor di atletica leggera;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1858 del 1° gennaio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai campionati europei indoor di atletica leggera, nel valore di L. 600.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un gruppo di atleti durante una gara di corsa.

Sul francobollo è riportato l'emblema della manifestazione con la scritta «XXII CAMPIONATI EUROPEI INDOOR», «ATLETICA LEGGERA». «GENOVA '92», «ITALIA» e «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 27 Poste, foglio n. 68

92A4592

DECRETO 2 marzo 1992.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia», dedicata al castello di Carini, nel valore di L. 700.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992, con il quale sono state, fra l'altro, apportate modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Castelli d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, in detta serie, una cartolina postale nel valore di L. 700;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1859 del 4 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di una cartolina postale appartenente alla serie ordinaria «Castelli d'Italia», nel valore di L. 700, dedicata al castello di Carini (Palermo).

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 è stampata in calcografia e offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia (sei colori).

Il *recto* della cartolina postale reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello di Carini con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca, in negativo sulla sinistra, in basso, la scritta «ITALIA»; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: nel primo sono poste la scritta «CARTOLINA POSTALE», in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», accompagnate da tre righe punteggiate; il secondo è spazio utilizzabile.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri in colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 27 Poste, foglio n. 66

92A4593

DECRETO 3 marzo 1992.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Ferrara, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica le «Scuole d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, nell'anno 1992, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Ferrara;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1859 del 4 febbraio 1992;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1992, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Ferrara, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 1/4 × 14 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce la statua del marchese Alberto V d'Este, fondatore dell'Università di Ferrara ed il prospetto dell'antica sede dell'Università.

Sul francobollo è riportata la scritta: «SEICENTESIMO ANNIVERSARIO», «UNIVERSITÀ DI FERRARA», «1391-1991», «ITALIA» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1992
Registro n. 27 Poste, foglio n. 67

92A4594

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1992.

Adeguamento del deposito preventivo per richiesta di certificati catastali a mezzo posta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma terzo, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulla semplificazione delle procedure catastali, concernente la richiesta a mezzo posta delle certificazioni catastali;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1977, che adegua la determinazione dell'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali;

Visto l'art. 8, comma terzo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, concernente l'aumento dei tributi speciali per servizi resi dal personale dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui alla tabella *A* titolo III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

Visto l'art. 5 della tariffa allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante la maggiorazione delle aliquote dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 giugno 1990, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica italiana;

Considerati gli aumentati importi dei tributi speciali, della imposta di bollo nonché delle tariffe postali;

Constatata l'opportunità di aggiornare la misura dell'ammontare del deposito preventivo di cui all'art. 13 dell'anzidetta legge n. 679;

Decreta:

L'ammontare del deposito preventivo da effettuare in sede di richiesta a mezzo posta di certificazioni catastali viene stabilito nelle misure seguenti:

a) L. 25.000 (venticinquemila) per ogni certificato di attualità del catasto terreni e del catasto edilizio urbano e per copia di planimetria di unità immobiliare urbana;

b) L. 40.000 (quarantamila) per ogni certificato storico e per ogni copia od estratto di mappa.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4644

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1992.

Rinnovo all'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari dell'autorizzazione al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 9 di Bari in data 10 febbraio 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 9 aprile 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Selvaggi prof. Francesco Paolo, direttore della cattedra e divisione di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Paccione prof. Francesco, direttore dell'istituto di patologia chirurgica del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Traficante prof. Antonio, professore associato di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Battaglia dott. Michele, assistente ospedaliero di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Martino dott. Pasquale, assistente ospedaliero di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Pace dott. Giuseppe, assistente ospedaliero di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Carrieri dott. Giuseppe, urologo ricercatore dell'assistente ospedaliero di urologia del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Bettocchi dott. Carlo, tecnico laureato del presidio ospedaliero «Consorziale» Policlinico della unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della n. 9 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A4625

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 24 settembre 1992.

Autorizzazione all'associazione «Missionarie della carità», in Roma, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Romania.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

Visto l'art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, secondo il quale enti pubblici ed altre organizzazioni idonee possono essere autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1976, n. 222, con cui è riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia della Congregazione delle Missionarie della carità di Calcutta, con sede in Roma;

Vista la richiesta della Congregazione delle Missionarie della carità, con sede in Roma, Salità S. Gregorio al Celio n. 1, c.a.p. 00184, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione di minori stranieri;

Ritenuto positivo l'esito della compiuta istruttoria;

Decreta:

A completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 21 maggio 1986, la Congregazione delle Missionarie della carità, con sede in Roma, è autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, anche in:

ROMANIA.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4624

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 326 relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 325, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in «reumatologia».

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 326. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 327. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 328. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari.

Art. 329. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 340. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 341. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica.

b) Diagnostica di laboratorio strumentale:

anatomia e istologia patologica I - II;
patologia clinica;
Immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale;
microbiologia e virologia.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semeiotica dell'apparato locomotore;
reumo-artro-patie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I - II - III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I - II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica;
fisiokinesiterapia reumatologica.

Art. 342. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore . . . ore 50
chimica biologica di interesse reumatologico . . . » 50
fisiopatologia dell'apparato locomotore . . . » 50
immunologia . . . » 100
immunogenetica . . . » 50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semeiotica dell'apparato locomotore » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia . . . ore 50
anatomia e istologia patologica I . . » 50
patologia clinica . . . » 50
diagnostica per immagini . . . » 75
microbiologia e virologia . . . » 25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I . . . ore 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II . ore 50
semeiotica strumentale . . . » 50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II . . . » 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I . » 100
terapia occupazionale ed economia articolare . . . » 50
terapia termale . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumo-artro-patie professionali . . . ore 50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III . . . » 100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche . . . » 50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II » 50
riabilitazione dei malati reumatici . . » 50
terapia ortopedica . . . » 50
fisiokinesiterapia di interesse reumatologico . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 343. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

divisione di reumatologia (USL BA/9);
laboratorio di alta specializzazione in reumatologia;
centro di medicina sociale di reumatologia (USL BA/9).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1991

Il rettore

92A4626

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 23 maggio 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 659 al 664 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dagli articoli sottoriportati:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Art. 659. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 660. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 661. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 662. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 663. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

A) Area di gerontologia.
B) Area di medicina geriatrica.
C) Area di gerontologia sociale.
D) Area della riattivazione e riabilitazione.

Tali aree comprendono le seguenti materie:

A) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I, II);
anatomia patologica.

B) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica (I, II);
diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;

paradontologia e odontoiatria geriatrica:

clinica geriatrica e terapia (I, II);

chirurgia geriatrica;

ginecologia geriatrica;

urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;

neurologia geriatrica;

psicogeriatria;

pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

C) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale (I, II);

psicologia dell'anziano;

formazione del personale di assistenza geriatrica.

D) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;

riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;

terapia occupazionale e geragogia.

Art. 664. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 665. — La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito riportato:

Primo anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Secondo anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Terzo anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
paradontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 666. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza di reparti clinici, laboratori di capillaroscopia e microcircolazione, biometria, medicina nucleare, fisiopatologia cardiorespiratoria, diagnostica funzionale, informatica presso dipartimenti, istituti o cliniche dell'Università o di strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 667 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Pavia, 31 ottobre 1991

Il rettore: SCHMID

92A4627

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1991 concernente modificazioni alla tabella XV dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero, riunione del 28 maggio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 17 gennaio 1991 e del 20 giugno 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 45, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la dicitura «in pedagogia;» viene sostituita da «in scienze dell'educazione;»

Art. 2.

L'art. 47 relativo al corso di laurea in pedagogia, viene così modificato:

2) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE.

Art. 47. — *Titolo di ammissione:* quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea: per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto dell'Università di Torino	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
- pedagogia generale;
- storia della pedagogia;
- storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
- filosofia teoretica;
- storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
- psicologia generale;
- psicologia dell'età evolutiva;
- psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
- antropologia culturale;
- sociologia;
- sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
- metodologia della ricerca sociale;
- pedagogia sperimentale;
- statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
- storia medioevale;
- storia moderna;
- storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
- due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologia dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale;

sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologia dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 luglio 1992

Il rettore: DIANZANI

92A4597

DECRETO RETTORALE 12 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, riunione del 18 dicembre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 21 gennaio 1991 e del 13 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 97, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito come segue:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 97. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

TRIENNIO DI BASE.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geografia fisica;

7) geologia I;

8) laboratorio di geologia I (7 e 8, esame integrato);

9) geomorfologia;

10) mineralogia;

11) laboratorio di mineralogia (10 e 11 esame integrato);

12) petrografia;

13) laboratorio di petrografia (12 e 13 esame integrato);

14) paleontologia;

15) laboratorio di paleontologia (14 e 15 esame integrato);

16) geochimica;

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17 e 18 esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo all'esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

Sarà compito dei consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese; lo studente deve superare un colloquio che comprende anche la traduzione dalla lingua di un brano di un'opera scientifica di argomento geologico. Tale colloquio deve essere superato prima dell'iscrizione al terzo anno.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata dal superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Il consiglio di corso di laurea predisporrà un regolamento che codifichi le propedeuticità degli esami, le modalità di espletamento dell'esame di laurea e quant'altro necessario al buon andamento del corso di studi.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

BIENNIO DI APPLICAZIONE.

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra le delle discipline attivate dalle facoltà. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. Lo stesso corso può esser svolto per più indirizzi.

1) *Indirizzo geologico paleontologico:*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica;

Discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;

6) paleontologia del quaternario;

7) geologia strutturale;

8) geologia marina;

9) geologia storica;

10) fotogeologia;

11) paleontologia stratigrafica;

12) stratigrafia;

13) paleontologia dei vertebrati;

14) biostratigrafia;

15) petrografia del sedimentario;

16) mineralogia dei sedimenti;

17) oceanografia;

18) geologia del cristallino;

19) vulcanologia;

20) geologia degli idrocarburi;

21) geofisica marina.

B) *Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico:*

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;

2) cristallografia;

3) petrologia;

4) giacimenti minerari;

5) vulcanologia;

Discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;

2) mineralogia dei sedimenti;

3) analisi mineralogiche;

4) mineralogia applicata;

5) prospezioni geochimiche;

6) geotérmia;

7) rilevamento petrografico-giacimentologico;

8) petrografia applicata;

9) geologia regionale;

10) esplorazione geologica del sottosuolo;

11) analisi geochimiche;

12) petrologia del metamorfico;

13) geochimica applicata;

14) cristallochimica;

15) mineralogia sistematica;

16) minerogenesi;

17) geologia dei combustibili fossili;

18) giacimenti di idrocarburi;

19) prospezione geomineraria;

20) prospezioni geofisiche.

26) *Indirizzo geologico applicato:*

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;

2) rilevamento geologico tecnico;

3) idrogeologia;

4) fotogeologia;

5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Discipline facoltative:

1) geologia regionale;

2) mineralogia applicata;

3) geomorfologia applicata;

4) geofisica applicata;

5) sedimentologia e regime dei litorali;

6) geotecnica;

7) estimo (con principi tecnico-economici);

8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;

9) geochimica applicata;

10) idrogeologia applicata;

11) topografia e cartografia;

12) petrografia applicata;

13) sismica applicata.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 agosto 1992

Il rettore: DIANZANI

92A4636

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 37, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) viene modificato nel modo seguente:

Art. 37. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce quattro lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale); in scienze della comunicazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 40 relativo allo statuto del corso di laurea in lingue e letterature straniere e moderne, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), del corso di laurea in scienze della comunicazione.

4) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 41. *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi, destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa;

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

Art. 42 *(Biennio di formazione di base).* — Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di 10 insegnamenti per un impegno didattico di settecento ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica:

informatica generale;

sistemi e tecnologie della comunicazione.

2) Area comunicativa:

sociologia della comunicazione;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

3) Area economica:

economia politica;

politica economica;

economia pubblica.

4) Area sociologica:

sociologia.

5) Area semiologica:

semiotica.

6) Area linguistica:

linguistica generale;

sociolinguistica.

7) Area psicologica:

psicologia dei processi cognitivi;

psicolinguistica.

8) Area giuridica:

diritto pubblico;

diritto privato.

9) Area storica:

storia economica e sociale dell'età contemporanea;

storia contemporanea.

Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti dalle aree 1 e 2.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Art. 43 *(Triennio di indirizzo).* — Per essee ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamenta-comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo art. 5, per un'attività didattica complessiva di ottocentocinquanta ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno:

1) Un insegnamento a scelta tra:

retorica e stilistica;

lingua straniera moderna;

grammatica italiana;

storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:

comunicazione visiva;

iconologia e iconografia;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:

antropologia culturale;

psicologia sociale;

scienza della politica;

sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo in comunicazioni di massa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;

7) storia delle relazioni internazionali;

8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia;

2) economia aziendale o organizzazione aziendale;

3) marketing;

4) scienza dell'opinione pubblica o Istituzioni politiche e gruppi di pressione;

5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) storia dell'industria o storia economica contemporanea.

Art. 44 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al II comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

Art. 45 *(Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio):*

comunicazione politica;

diritto all'informazione;

diritto della persona;

diritto d'autore;

economia dei media;

economia della cultura;

elementi di musica elettronica;

epistemologia;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

formazione e gestione delle risorse umane;

informatica applicata;

interazione uomo-macchina;

letterature comparate;

linguistica computazionale;

logica;

logica dei linguaggi naturali;

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero politico contemporaneo;

relazioni internazionali;

logica matematica;

politica sociale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

scienze cognitive;

semiologia della musica;

semiologia delle arti;

semiotica del testo;

sistemi esperti e intelligenza artificiale;

sistemi grafici;

sociologia dei processi di socializzazione;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia politica;

storia del cinema;

storia del pensiero scientifico;

storia del teatro;

storia dell'arte;

storia dell'arte contemporanea;

storia della filosofia;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della musica;

storia della scienza;

tecnologie dell'educazione;

teoria dell'informazione;

teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 46 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Art. 47 (*Raccordo con il diploma*). — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in giornalismo e tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 agosto 1992

Il rettore: DIANZANI

92A4598

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che prevede l'istituzione del corso di laurea in scienza delle comunicazioni presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo alla tabella XL, corso di laurea in scienze della comunicazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine dell'art. 41, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto: «*e)* laurea in scienze della comunicazione».

Dopo l'art. 54, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 55 (*Durata e articolazione del corso di laurea*). — Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi, destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

L'attività didattica complessiva ammonta a millecinquecento ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

Gli indirizzi sono i seguenti:

A) Comunicazioni di massa.

B) Comunicazione istituzionale e d'impresa.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

Art. 56 *(Biennio di formazione di base).* — Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di 10 insegnamenti per un impegno didattico di settecento ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica:

informatica generale;

sistemi e tecnologie della comunicazione.

2) Area comunicativa:

sociologia della comunicazione;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

3) Area economica:

economia politica;

politica economica;

economia pubblica.

4) Area sociologica:

sociologia.

5) Area semiologica:

semiotica.

6) Area linguistica:

linguistica generale;

sociolinguistica.

7) Area psicologica:

psicologia dei processi cognitivi;

psicolinguistica.

8) Area giuridica:

diritto pubblico;

diritto privato.

9) Area storica:

storia economica e sociale dell'età contemporanea;

storia contemporanea.

Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti dalle aree 1 e 2.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

Art. 57 *(Triennio di indirizzo).* — Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno. La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata. Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo art. 59, per un'attività didattica complessiva di ottocentocinquanta ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno:

1) Un insegnamento a scelta tra:

retorica e stilistica;

lingua straniera moderna;

grammatica italiana;

storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:

comunicazione visiva;

iconologia e iconografia;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:

antropologia culturale;

psicologia sociale;

scienza della politica;

sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo in comunicazione di massa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) economia e organizzazione delle imprese editoriali;

7) storia delle relazioni internazionali;

8) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

1) diritto dell'economia;

2) economia aziendale o organizzazione aziendale;

3) marketing;

4) scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;

5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) storia dell'industria o storia economica contemporanea.

Art. 58 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

Art. 59 *(Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio):*

comunicazione politica;

diritto all'informazione;

diritto della persona;

diritto d'autore;

economia dei media;

economia della cultura;

elementi di musica elettronica;

epistemologia;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

formazione e gestione delle risorse umane;

informatica applicata;

interazione uomo-macchina;

letterature comparate;

linguistica computazionale;

logica;

logica dei linguaggi naturali;

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero politico contemporaneo:

relazioni internazionali;

logica matematica;

politica sociale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

scienze cognitive;

semiologia della musica;

semiologia delle arti;

semiòtica del testo;

sistemi esperti e intelligenza artificiale;

sistemi grafici;

sociologia dei processi di socializzazione;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia politica;

storia del cinema;

storia del pensiero scientifico;

storia del teatro;

storia dell'arte;

storia dell'arte contemporanea;

storia della filosofia;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della musica;

storia della scienza;

tecnologie dell'educazione;

teoria dell'informazione;

teorie della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

Art. 60 *(Esame di laurea).* — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Art. 61 *(Raccordo con il diploma).* — Lo studente del corso di laurea in scienze della comunicazione che abbia concluso il biennio propedeutico è ammesso al terzo anno del corso di diploma in giornalismo e tecnica pubblicitaria, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori comuni nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese, e con l'obbligo di integrare il piano di studi con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 8 agosto 1992

Il rettore

92A4628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 ottobre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Legge delega sulla finanza locale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via Costantino n. 73, Roma, presso Funari Nicola.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 ottobre 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Interpretazione autentica dell'art. 53 della Costituzione».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via Costantino n. 73, Roma, presso Funari Nicola.

92A4670

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 22 settembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ammon Bosco Chiteta Chibanda, ambasciatore della Repubblica dello Zambia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 settembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edmond Lakdosh Dulaj, ambasciatore della Repubblica di Albania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 settembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Humberto Carrion Mc Donough, ambasciatore della Repubblica del Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 settembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francisco Mariano Fernandez Amunategui, ambasciatore della Repubblica del Cile, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 settembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U Aung Phone, ambasciatore dell'Unione di Myanmar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A4639

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione al decreto ministeriale 23 settembre 1991 concernente la soppressione degli uffici consolari di seconda categoria in Lomas de Zamora e Moron (Argentina) e la istituzione di due agenzie consolari di prima categoria nelle medesime località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La data della soppressione degli uffici consolari di seconda categoria in Moron e Lomas de Zamora (Argentina) e della contestuale istituzione nelle medesime località di due agenzie consolari di prima categoria, originariamente indicata al 1° luglio 1992 dall'art. 8 del citato decreto interministeriale del 23 settembre 1991, è fissata al 1° marzo 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1992
Registro n. 17 Esteri, foglio n. 392

92A4640

Cambiamento di denominazione del vice consolato d'Italia in Spalato e ridefinizione della relativa circoscrizione territoriale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1

Il vice consolato in Spalato (Jugoslavia) viene denominato vice consolato in Spalato (Repubblica di Croazia).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Spalato (Repubblica di Croazia) è modificata come segue: i comuni di Benkovac, Biograd, Brac, Drnis, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Knin, Korcula, Lastovo, Makarska, Metkovic, Obrovac, Omis, Sini, Split, Sibenik, Trogir, Vis, Vrgorac, Zadar.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, il 7 agosto 1992
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 314

92A4641

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio

Con decreto ministeriale 30 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992, registro n. 51 Giustizia, foglio n. 301, il dott. Caimmi Giorgio, nato a Milano il 29 giugno 1939, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

92A4638

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 21 settembre 1992 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al Corpo di commissariato dell'Esercito. — Forte di una esperienza pluriennale, perpetuando una gloriosa tradizione, il Corpo di commissariato nel quadro degli interventi disposti dalla comunità internazionale, fra dure avversità climatiche ed in una situazione

politica/militare incerta, ha collaborato con il comando del contingente italiano perché alla popolazione curda giungesse il conforto e la solidarietà della comunità italiana. Dando prova in tale circostanza di grande competenza, alto spirito di sacrificio e senso del dovere, il Corpo ha assolto i compiti logistici affidatigli con profonda umanità. In tal modo concorreva a garantire alla popolazione i necessari mezzi di sopravvivenza, pasti caldi ed alloggi nonché una assistenza particolarmente qualificata e generosa rinnovando il prestigio dell'istituzione e della sua Bandiera. — Zakho (Irak) maggio-luglio 1991.

92A4642

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «S.R.C. revisione e certificazione S.a.s. di Sorbo Pietro & C.», con sede legale in Parma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Analisi - Società di revisione S.r.l.» con sede legale in Reggio Emilia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Corevi Nord di dott. Pier Giuseppe Nicoletti & C. S.a.s.», con sede legale in Bolzano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Società italiana revisione di Paolo Flamment - Società in accomandita semplice», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Lisi & Lisi - Società di revisione di Iacopo Lisi e C. S.a.s.», con sede legale in Firenze, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A4646

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «7° Abitare il tempo - Giornate dell'arredo classico» che avrà luogo a Verona dal 15 ottobre 1992 al 19 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «32° Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 17 ottobre 1992 al 25 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Arte Padova '92 - 3ª Fiera mercato d'arte contemporanea» che avrà luogo a Padova dal 22 ottobre 1992 al 25 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «6° Acquacoltura - Salone biennale internazionale dei prodotti ittici, delle tecnologie e delle attrezzature per l'allevamento» che avrà luogo a Verona dal 23 ottobre 1992 al 26 ottobre 1992

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Via Sicura (Mostra convegno nazionale delle tecnologie al servizio della sicurezza stradale) 1992» che avrà luogo a Vicenza dal 24 ottobre 1992 al 27 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «59° Mifed - Indian Summer cinema and television, international multimedia market» che avrà luogo a Milano dal 25 ottobre 1992 al 30 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Tuttinfiera - 9ª Mostra mercato dell'hobby e del tempo libero» che avrà luogo a Padova dal 30 ottobre 1992 al 1° novembre 1992.

92A4659

MINISTERO DEL TESORO

Criteri e modalità di presentazione delle domande al comitato per la ripartizione dei danni subiti da soggetti italiani a seguito dell'invasione del Kuwait.

Con decreto n. 347173 del 23 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991, è stato istituito, presso il Ministero del tesoro, il comitato che dovrà raccogliere le domande di riparazione dei danni subiti da italiani a seguito della invasione del Kuwait e risarcibili a valere sul fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Con la richiamata risoluzione e con altre determinazioni ad essa collegata, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha delineato una procedura di indennizzo delle perdite subite da soggetti non iracheni a causa dell'invasione del Kuwait.

Con comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 23 luglio 1992, si è data notizia della divulgazione dei formulari *A*, *B*, *C* e *D* concernenti le domande di risarcimento individuale.

È ora disponibile il formulario *E* con il quale potranno essere presentate le domande relative al risarcimento dei danni subiti da società, da altre persone giuridiche di diritto privato e dalle imprese del settore pubblico.

Si riportano, qui di seguito, le istruzioni impartite dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite relative al formulario *E*:

I formulari possono essere richiesti al Ministero del tesoro Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione IX, e dovranno essere compilati in lingua italiana ed in lingua inglese. La relativa documentazione dovrà essere corredata da una traduzione in lingua inglese.

I formulari *B* e *C* dovranno essere presentati in un originale e due copie. I formulari *D* ed *E* dovranno essere presentati in un originale e otto copie.

Si fa presente che le domande di indennizzo dovranno essere presentate al suddetto comitato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione IX - Via XX Settembre, 97 - Roma, sui formulari *A*, *B*, *C* e *D*, entro il 31 dicembre 1992 e sul formulario *E*, entro il 28 febbraio 1993.

Roma, 6 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

FORMULARIO

COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE

Richiesta di risarcimento per società ed altre entità

(1) I presenti formulari sono riservati solo alle società, ad altre persone giuridiche di diritto privato e ad imprese del settore pubblico per richieste di risarcimento di danni subiti a seguito dell'illegale invasione ed occupazione del Kuwait del 2 agosto 1990 da parte dell'Iraq.

(2) La richiesta di risarcimento di cui agli allegati formulari va presentata alle competenti Autorità dello Stato secondo le cui leggi la società o l'entità interessata è costituita, formata o registrata alla data in cui è nato il diritto al risarcimento. Le competenti autorità di ciascuno Stato provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla «Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite», la quale dopo aver esaminato ed evaso le richieste determinerà l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza delle istanti. Soltanto nella misura in cui le singole richieste saranno approvate dalla commissione i relativi risarcimenti verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvederà alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto.

(3) Le autorità dello Stato di appartenenza presenteranno alla commissione i formulari prodotti dalle società o dalle altre entità non prima di sei mesi dalla data di messa a disposizione dei formulari stessi da parte del segretario esecutivo e non più tardi di un anno dalla data di scadenza del richiamato periodo di sei mesi.

(4) Nell'ipotesi in cui la società od altra entità giuridica di diritto privato richieda allo Stato, secondo le cui leggi essa risulta costituita o formata alla data in cui è nato il diritto al risarcimento, di trasmettere la relativa domanda e le competenti autorità non provvedano nell'arco temporale descritto al paragrafo *sub* (3), la società o altra persona giuridica di diritto privato potrà presentare essa stessa la richiesta di risarcimento alla commissione entro i tre mesi successivi. In tal caso la società o altra persona giuridica di diritto privato deve contestualmente indicare le ragioni secondo le quali la propria richiesta di risarcimento non è stata inoltrata dalle competenti autorità.

(5) La società è tenuta a produrre in allegato ai presenti formulari documentazione, quale il certificato di iscrizione della società, che ne attesti la costituzione, la formazione o la registrazione alla data in cui è nato il diritto al risarcimento e alla data in cui la richiesta viene presentata (se diversa).

(6) Alla domanda di risarcimento deve essere inoltre allegata una separata dichiarazione che spieghi le ragioni dell'indennizzo richiesto (attestazione della domanda) corredata da documenti giustificativi ed altri elementi di prova atti a dimostrare l'ammontare delle perdite di cui si chiede l'indennizzo e le circostanze nelle quali si sono prodotte. La richiamata attestazione deve contenere i seguenti dettagli:

a) data, tipo e causa di ciascun elemento di perdita e il fondamento sul quale si basa la competenza della commissione [confrontare in particolare i successivi punti (7) e (8)];

b) i fatti che giustificano la richiesta di risarcimento;

c) il fondamento giuridico di ciascun elemento della richiesta di risarcimento;

d) l'ammontare dell'indennizzo richiesto e la spiegazione del modo con cui si è pervenuti a tale ammontare.

(7) Formeranno oggetto di indennizzo le perdite dirette conseguenti all'illegale invasione ed occupazione del Kuwait. Sarà ricompresa qualsiasi perdita subita in conseguenza delle seguenti circostanze:

a) operazioni militari o minaccia di azioni militari da entrambe le parti nel periodo compreso fra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991;

b) la partenza di persone dall'Iraq o dal Kuwait o l'impossibilità di lasciare detti paesi (o la decisione di non ritornare) durante detto periodo;

c) azioni da parte di funzionari, dipendenti o agenti del Governo iracheno ovvero la parte di enti da questo controllati nel suddetto periodo connesse con l'invasione o con l'occupazione del Kuwait;

d) violazione dell'ordine civile nel Kuwait o in Iraq in detto periodo;

e) presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale.

L'indennizzo può essere corrisposto per pagamenti effettuati o per assistenza prestata ad altri — per esempio ad impiegati o ad altre persone per effetto di impegni contrattuali — per le perdite derivanti dall'invasione ed occupazione irachena del Kuwait.

(8) Le perdite causate dall'embargo commerciale e dalle misure connesse [1], così come la situazione economica che ne è risultata, non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sarà accordato che nella misura in cui l'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq abbiano causato direttamente la perdita, il danno o la lesione personale, indipendentemente dall'embargo commerciale e dalle misure connesse. (Allorquando, per esempio, la perdita, il danno o la lesione derivano direttamente e integralmente dall'illegale invasione ed occupazione del Kuwait, i medesimi dovranno essere risarciti, pur se essi possano essere anche attribuiti all'embargo commerciale e alle misure connesse). L'ammontare totale delle perdite risarcibili sarà ridotto nella misura in cui le perdite stesse avrebbero potuto essere ragionevolmente evitate. Il consiglio direttivo fornirà ulteriori indicazioni sulla materia oggetto di questo paragrafo destinate ai commissari che esamineranno le richieste.

(9) Qualunque risarcimento, sia in denaro che in natura, già ricevuto da un'altra fonte, sarà detratto dall'ammontare totale riconosciuto dalla commissione.

(10) *Nota* — La commissione terrà un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi di prova o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto essere evitate.

---

[1] L'espressione «embargo commerciale e misure connesse» si riferisce ai divieti enunciati nella risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle risoluzioni ulteriori pertinenti, nonché nelle misure prese dagli Stati in applicazione di dette risoluzioni.

92A4647

N. 191

Media dei titoli del 29 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,675
» » » 21- 4-1987/94	87,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,275
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,375
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,770
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	93,920
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,825
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2.5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,500
» » » » 1- 1-1988/93	99,200
» » » » 1- 2-1988/93	99,075
» » » » 1- 3-1988/93	99 —
» » » » 1- 4-1988/93	99,675
» » » » 1- 5-1988/93	99,125
» » » » 1- 6-1988/93	99,250
» » » » 18- 6-1986/93	99,700
» » » » 1- 7-1988/93	99,050
» » » » 17- 7-1986/93	97,500
» » » » 1- 8-1988/93	99,075
» » » » 19- 8-1986/93	97,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,700
» » » » 18- 9-1986/93	98,250
» » » » 1-10-1988/93	99,425
» » » » 20-10-1986/93	98,200
» » » » 1-11-1988/93	99,200
» » » » 18-11-1987/93	98,925
» » » » 19-12-1986/93	98,850
» » » » 1- 1-1989/94	97,650
» » » » 1- 2-1989/94	97,450
» » » » 1- 3-1989/94	98 —
» » » » 15- 3-1989/94	97,700
» » » » 1- 4-1989/94	98,700
» » » » 1- 9-1989/94	97,150
» » » » 1-10-1987/94	98,750
» » » » 1-11-1989/94	97,070
» » » » 1- 1-1990/95	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	94,570
» » » » 1- 3-1985/95	92,575
» » » » 1- 3-1990/95	95,950
» » » » 1- 4-1985/95	92,300
» » » » 1- 5-1985/95	92,150
» » » » 1- 5-1990/95	96,175
» » » » 1- 6-1985/95	92,172
» » » » 1- 7-1985/95	92,600
» » » » 1- 7-1990/95	95,325
» » » » 1- 8-1985/95	93,250
» » » » 1- 9-1985/95	93,650
» » » » 1- 9-1990/95	95,775
» » » » 1-10-1985/95	94,070
» » » » 1-10-1990/95	96,200
» » » » 1-11-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1990/95	95,970
» » » » 1-12-1985/95	94,150
» » » » 1-12-1990/95	96,050
» » » » 1- 1-1986/96	92,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	95 —
» » » » 1- 2-1986/96	92,350
» » » » 1- 2-1991/96	94,500
» » » » 1- 3-1986/96	92,450
» » » » 1- 4-1986/96	91,650
» » » » 1- 5-1986/96	91,650
» » » » 1- 6-1986/96	92,450
» » » » 1- 7-1986/96	91,870

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	92,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,075
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,450
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	91,620
»	»	»	»	18- 2-1987/97	91 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	91,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	91,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	91,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	91,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	91,620
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,475
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,120
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,700
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,150
»	»	»	»	1- 5-1991/98	93,050
»	»	»	»	1- 6-1991/98	93,120
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,350
»	»	»	»	1- 8-1991/98	92,525
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,870
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,100
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,500
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,325
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,450
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,475
»	»	»	»	1- 3-1992/99	92,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,970
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,700
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	95,970
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	95,250
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	96 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,050
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91,950
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	92,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	92,900
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,250
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,375
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,450
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	91,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	91,650
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,125
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	90,920

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	99 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	92,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	108,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	104,950
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	100 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,700
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	96,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	100,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M29092

N. 192

Media dei titoli del 30 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,675
» » » 21- 4-1987/94	86,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	94,975
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,600
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,650
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,475
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,825
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,550
» » » » 1- 1-1988/93	99,250
» » » » 1- 2-1988/93	99,075
» » » » 1- 3-1988/93	99,150
» » » » 1- 4-1988/93	99,725
» » » » 1- 5-1988/93	99,250
» » » » 1- 6-1988/93	99,450
» » » » 18- 6-1986/93	97,775
» » » » 1- 7-1988/93	99,225
» » » » 17- 7-1986/93	97,800
» » » » 1- 8-1988/93	99,275
» » » » 19- 8-1986/93	97,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,275
» » » » 18- 9-1986/93	98,600
» » » » 1-10-1988/93	99,550
» » » » 20-10-1986/93	98,325
» » » » 1-11-1988/93	99,275
» » » » 18-11-1987/93	99 —
» » » » 19-12-1986/93	99,175
» » » » 1- 1-1989/94	98 —
» » » » 1- 2-1989/94	97,750
» » » » 1- 3-1989/94	98,425
» » » » 15- 3-1989/94	97,850
» » » » 1- 4-1989/94	98,950
» » » » 1- 9-1989/94	97,550
» » » » 1-10-1987/94	99,050
» » » » 1-11-1989/94	97,325
» » » » 1- 1-1990/95	96,450
» » » » 1- 2-1985/95	95 —
» » » » 1- 3-1985/95	92,700
» » » » 1- 3-1990/95	96,200
» » » » 1- 4-1985/95	92,450
» » » » 1- 5-1985/95	92,325
» » » » 1- 5-1990/95	96,375
» » » » 1- 6-1985/95	92,200
» » » » 1- 7-1985/95	92,750
» » » » 1- 7-1990/95	96,250
» » » » 1- 8-1985/95	93,250
» » » » 1- 9-1985/95	93,625
» » » » 1- 9-1990/95	96,600
» » » » 1-10-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1990/95	96,650
» » » » 1-11-1985/95	94,950
» » » » 1-11-1990/95	96,250
» » » » 1-12-1985/95	94,475
» » » » 1-12-1990/95	96,275
» » » » 1- 1-1986/96	93,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,900
» » » » 1- 1-1991/96	95,375
» » » » 1- 2-1986/96	92,200
» » » » 1- 2-1991/96	94,950
» » » » 1- 3-1986/96	92,300
» » » » 1- 4-1986/96	91,775
» » » » 1- 5-1986/96	91,600
» » » » 1- 6-1986/96	92,450
» » » » 1- 7-1986/96	91,675

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	92,275
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,725
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,650
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	91,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	91,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	91,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	91,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,575
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,900
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,525
»	»	»	»	1- 5-1991/98	93,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98	93,700
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,725
»	»	»	»	1- 8-1991/98	92,950
»	»	»	»	1- 9-1991/98	93,075
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,400
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,550
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,525
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,700
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,550
»	»	»	»	1- 3-1992/99	92,900
»	»	»	»	1- 4-1992/99	93 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,300
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,575
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	95,750
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	96,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	94,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,425
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	92,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	92,125
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	91,950
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,950
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,500
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	93,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	93,050
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	93,575
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,550
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,650
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	90,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,325
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	92,250
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	91,375
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	90,875

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,350
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,875
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	103,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	104 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	101,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	99 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M30092

Cambi giornalieri del 9 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 9 ottobre 1992

Dollaro USA	1296,62
ECU	1714,13
Marco tedesco	877,87
Franco francese	258,68
Lira sterlina	2202,57
Fiorino olandese	779,83
Franco belga	42,60
Peseta spagnola	12,287
Corona danese	227,52
Lira irlandese	2302,28
Dracma greca	6,766
Escudo portoghese	9,848
Dollaro canadese	1038,96
Yen giapponese	10,654
Franco svizzero	991,68
Scellino austriaco	124,79
Corona norvegese	214,97
Corona svedese	233,35
Marco finlandese	276,76
Dollaro australiano	930,32

92A4677

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata in Catania, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 29 settembre 1992 tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, con sede in Catania — posto in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 23 settembre 1992 ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il dott. Franco Pillitteri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

92A4643

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, recante: «Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 3, dove è scritto: «... sono cancellati dalle liste alle medesime *scadenza* previste dallo stesso articolo 7,...», si legga: «... sono cancellati dalle liste alle medesime *scadenze* previste dallo stesso articolo 7,...»;

all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* di iniziative in forma di programmi, *progetto* o azioni ...», si legga: «*b)* di iniziative in forma di programmi, *progetti* o azioni ...».

92A4676

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1992, n. 379, riguardante: «Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... le misure per la *distribuzione* ...», leggasi: «... le misure per la *distruzione* ...».

92A4661

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 0 0 9 2 *

L. 1.200